



## COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

Provincia di Cremona

Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733

Codice fiscale e Partita IVA 01695750198

Pec: [comunepiadenadrizzona@pec.it](mailto:comunepiadenadrizzona@pec.it)

# REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO - ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ED AUTOTUTELA

*Approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 27/07/2020  
Aggiornato con deliberazione del C.C. n. 21 del 21/04/2023*

IL SINDACO

*f.to dott. Priori Matteo Guido Giorgio*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*f.to dr.ssa Candela Sabina*

## **INDICE**

### **TITOLO I: ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

- Art. 1 - Principi generali e Funzionario Responsabile
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione
- Art. 4 - Avvio del procedimento
- Art. 5 - Disapplicazione D.Lgs. 218/97
- Art. 6 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 7 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 8 - Contraddittorio con il contribuente
- Art. 9 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 10 - Perfezionamento della definizione
- Art. 11 - Effetti della definizione
- Art. 12 - Riduzione della sanzione a seguito di accertamento con adesione
- Art. 13 - Sanzioni escluse dalla riduzione

### **TITOLO II: AUTOTUTELA**

- Art. 14 - Oggetto e scopo dell'autotutela
- Art. 15 - Richiesta del contribuente
- Art. 16 - Annullamento dell'atto amministrativo
- Art. 17 - Rinuncia all'imposizione
- Art. 18 - Conclusione del procedimento di riesame
- Art. 19 - Autotutela in pendenza di giudizio

### **TITOLO III: RAVVEDIMENTO OPEROSO**

- Art. 20 - Modalità applicative del ravvedimento operoso
- Art. 21 - Entrata in vigore

# **TITOLO I**

## **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art. 1 - Principi generali e Funzionario Responsabile**

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del D.Lgs.446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del D.Lgs. 19.6.1997 n. 218 e successive modificazioni.

L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.

Competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività e l'adozione dei provvedimenti finalizzati alla definizione dei rapporti con il contribuente, in sede di applicazione degli strumenti deflattivi del contenzioso previsti dal presente regolamento.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili. 3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione richiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, ove comporti il soddisfacimento dell'intera obbligazione tributaria oggetto di accertamento, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di contraddittorio, l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Resta in ogni caso fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

### **Art. 3 - Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione**

Competente alla definizione degli accertamenti è il Responsabile dell'ufficio preposto alla gestione del tributo cui l'accertamento si riferisce, o un suo delegato. La delega dovrà essere espressamente conferita, di regola, ad un dipendente appartenente alla qualifica immediatamente inferiore a quella del Responsabile.

### **Art. 4 - Avvio del procedimento**

Il procedimento può essere attivato:

- a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
- b) su istanza del contribuente:
  - b.1 dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione ovvero
  - b.2 prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo e lo stesso sia stato raggiunto da un avviso bonario finalizzato a definire una violazione non ancora accertata dal Comune.

### **Art. 5 - Disapplicazione D.Lgs. 218/97**

Al presente regolamento non si applica l'art. 5-ter "Invito obbligatorio" del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218.

### **Art. 6 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione:
  - del periodo di imposta e del tributo suscettibile di accertamento
  - del giorno e del luogo della comparizione per la definizione dell'accertamento
  - degli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio, esposti sinteticamente.
2. L'invito è notificato o trasmesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
3. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
4. Compete all'ufficio l'autonoma valutazione dell'esistenza dei presupposti per procedere alla definizione concordata; pertanto la trasmissione dell'invito prima della notifica di un avviso di accertamento non costituisce obbligo.
5. L'invito non comporta per il contribuente l'obbligo di presentarsi; l'inattività del contribuente non è sanzionabile e determina unicamente la perdita del diritto alla definizione concordata.
6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso dei profili di contestazione che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
7. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari che il Comune può rivolgere ai contribuenti nell'esercizio della propria attività di accertamento, non costituiscono invito ai sensi del comma 1.

#### **Art. 7 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 5 può formulare analoga istanza, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Corte di Giustizia di Primo Grado (già Commissione Tributaria Provinciale).
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione seguita da avviso di accertamento, l'ufficio deve formulare al contribuente, un invito a comparire, che può essere anticipato anche telefonicamente contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
6. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità l'ufficio può formulare l'invito a comparire in caso di istanza del contribuente non preceduta da avviso di accertamento. In tal caso l'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
7. Entro lo stesso termine l'ufficio comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del concordato.
11. La mancata comparizione del contribuente, senza giustificato motivo, nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
12. La formulazione dell'invito a comparire non comporta per l'ufficio l'obbligo di pervenire alla definizione dell'accertamento; l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato è rimessa alla valutazione dell'ufficio.

#### **Art. 8 - Contraddittorio con il contribuente**

1. In occasione di ogni incontro con il contribuente o un suo rappresentante, l'ufficio provvede ad una sintetica verbalizzazione delle operazioni svolte.
2. Nel verbale deve darsi atto dell'eventuale documentazione prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte a base della proposta di accertamento. Va altresì precisato se il contribuente è rappresentato da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura è acquisita agli atti del procedimento.

#### **Art. 9 - Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione.
2. L'atto deve essere sottoscritto dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale e dal Responsabile del tributo o dal suo delegato.
3. Nell'atto di definizione dovranno essere indicati:
  - gli elementi e le motivazioni su cui si fonda la definizione, la liquidazione dei tributi, interessi e sanzioni dovuti in seguito alla definizione;
  - le modalità di pagamento delle somme dovute, anche in forma rateale.

#### **Art. 10 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, da eseguirsi entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione, dell'intera somma dovuta o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine indicato al comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun mese e comunque secondo quanto disposto nel piano di rateizzazione eventualmente predisposto.
3. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi così come stabilito nel vigente Regolamento Generale delle Entrate, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
4. In caso di pagamento rateizzato si rimanda alla regolamentazione stabilita nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.
5. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire la quietanza o l'attestazione di pagamento. L'ufficio rilascia quindi al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

#### **Art. 11 - Effetti della definizione**

1. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice: a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali; b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
3. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### **Art. 12 - Riduzione della sanzione a seguito di accertamento con adesione**

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

#### **Art. 13 - Sanzioni escluse dalla riduzione**

1. Sono escluse dalla riduzione le sanzioni che derivano dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia.
2. Sono altresì escluse dalla riduzione le sanzioni che derivano da violazioni formali.

## **TITOLO II**

### **AUTOTUTELA**

#### **Art. 14 - Oggetto e scopo dell'autotutela**

Nell'ambito del potere di autotutela di cui al D.M. Finanze n. 37 dell'11 febbraio 1997, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, può riformare o annullare, in tutto o in parte, senza che vi sia necessità di istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato, ovvero procedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano

un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

Il provvedimento di autotutela può essere adottato anche in pendenza di giudizio, ove possibile previa definizione con il contribuente della rinuncia al ricorso a spese di lite compensate, ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso avanti al Giudice Tributario competente.

#### **Art. 15 - Richiesta del contribuente**

Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

Le richieste di cui al comma precedente non comportano tuttavia il dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata, costituendo l'autotutela una facoltà rimessa all'ufficio dell'Ente impositore.

Nel caso in cui la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

#### **Art. 16 - Annullamento dell'atto amministrativo**

L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame individui uno dei seguenti vizi di legittimità:

- errore di persone;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

#### **Art. 17 - Rinuncia all'imposizione**

Il Comune può rinunciare all'imposizione, qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo precedente.

Se, durante l'esplicazione dell'attività di accertamento, l'ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, invitandolo ad esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all'imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente.

#### **Art. 18 - Conclusione del procedimento di riesame**

Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo, ove non venga archiviato a seguito di rigetto dell'istanza, in ogni caso da comunicare al contribuente con atto formale, si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca, che deve essere adeguatamente motivato.

#### **Art. 19 - Autotutela in pendenza di giudizio**

In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
- f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.

Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell'accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.

Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito il Giudice Tributario competente.

### **TITOLO III**

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

### **Art. 20 - Modalità applicative del ravvedimento operoso**

Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997.

Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.

In ogni caso, in espressa deroga ad ogni previsione normativa primaria, la regolarizzazione degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui la violazione sia stata già accertata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso venga adottato dal contribuente in violazione della disposizione di cui al comma precedente, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, il Comune dovrà provvedere al recupero della maggiore sanzione dovuta e degli eventuali maggiori interessi, mediante notifica di atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 17, comma 1 D.Lgs. 472/1997.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014, anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta nel modo seguente:

- in misura pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento;
- ad un decimo del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza, ovvero, in caso di sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
- ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;
- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

#### **Art. 21 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2023.